



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
EX PEMAC V

DG PEMAC
Prot. Uscita del 29/08/2014
Numero: **0017714**
Classifica:

Al



VEDASI ELENCO INDIRIZZI

OGGETTO: Decreto Ministeriale 23 luglio 2014 in materia di “arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca annualità 2014”.

In merito a vari quesiti pervenuti alla scrivente, in ordine alla corretta applicazione delle misure tecniche successive al periodo di fermo obbligatorio di cui al decreto in oggetto, occorre formulare le seguenti ed opportune precisazioni.

In via preliminare, appare necessario evidenziare che, con la sperimentazione introdotta nel decreto in parola, si è inteso perseguire l'obiettivo di una gestione più elastica e flessibile dell'attività di prelievo della risorsa, consentendone in via alternativa l'esercizio su quattro giorni anziché tre, pur tuttavia contenendo ulteriormente lo sforzo di pesca attraverso la limitazione dell'attività a 60 ore settimanali nelle dieci settimane successive al fermo, mentre per il restante periodo dell'anno cinque giornate di attività anziché quattro, per un totale di 72 ore settimanali. Quanto sopra, fermo restando il rispetto della normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, stabilito in particolare dall'art. 18 del decreto legislativo 66/2003, nonché da quanto previsto dal vigente CCNL.

Infatti, l'operatore che si avvale del regime opzionale descritto, pur vedendosi ridotto il “monte ore” settimanale a disposizione, può decidere di programmare l'attività tenendo conto delle proprie peculiari esigenze, che possono maggiormente riguardare, a titolo esemplificativo, il mercato, le condizioni meteo marine, etc.

Tuttavia, appare comunque evidente che il perseguimento delle suddette finalità non può prescindere dalla puntuale e rigorosa osservanza delle previsioni di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto Ministeriale 23 luglio 2014, nonché da una capillare ed efficace azione di vigilanza e di controllo da parte degli organi preposti, finalizzata a tutelare non solo la risorsa ittica, ma anche il pieno rispetto della legalità da parte degli operatori del settore.

Premesso quanto sopra, occorre rammentare che l'attività di pesca professionale si configura sul piano strettamente definitorio come “..l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4. Pertanto, le misure tecniche disciplinate dai citati art. 3 e 4 del decreto fermo pesca, riguardano necessariamente anche la fase precedente all'effettivo prelievo della risorsa, che si concretizza con la ricerca degli organismi acquatici viventi e che si avvia, nella quasi totalità dei casi, immediatamente dopo aver mollato gli ormeggi.

Ciò debitamente chiarito, ne deriva che, nell'ipotesi in cui si avallasse ed attribuisse, in capo agli operatori, un eventuale ulteriore arco temporale volto al raggiungimento delle zone di pesca in aggiunta a quanto già stabilito dalla disciplina in vigore, oltretutto estremamente difficile da quantificare in termini assoluti ed uniformi per tutti gli interessati, si renderebbe estremamente difficoltosa, se non di fatto impossibile, la richiamata attività di vigilanza, a discapito delle finalità che si è inteso perseguire. Inoltre - e fermo restando che lo stesso decreto più volte citato non contempla in alcun modo lo spazio per eventuali proroghe - le competenti Autorità marittime non risulterebbero neppure in grado di relazionare compiutamente, in disparte le valutazioni rimesse agli Organismi scientifici, in merito agli esiti della sperimentazione, come peraltro disposto dalla norma in parola.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene che eventuali uscite anticipate ovvero rientri posticipati rispetto a quanto stabilito dalla norma, possono essere regolamentate dalle competenti Autorità marittime attraverso i previsti provvedimenti di disciplina, solo per effettive e comprovate esigenze, strettamente connesse alla sicurezza della navigazione ovvero allo svolgimento delle ordinate operazioni di ormeggio e disormeggio nonché di ingresso/uscita dai porti: fattispecie che esulano *ictu oculi* dalle questioni relative alla disciplina della pesca.

Si precisa altresì che, al fine di consentire una corretta valutazione circa gli esiti della sperimentazione introdotta, in ossequio a quanto stabilito dal più volte citato art. 4, commi 1 e 2, l'armatore deve comunicare alla competente Autorità marittima, secondo le modalità stabilite da quest'ultima, quale opzione intende adottare per l'intero periodo delle 10 settimane successive al fermo pesca obbligatorio. Altresì, prima del termine delle citate 10 settimane, l'armatore è tenuto a comunicare, sempre alla suddetta competente Autorità, l'opzione che intende esercitare per il successivo periodo dell'anno, secondo le prescritte modalità. Le suddette scelte saranno vincolanti e definitive per tutto il periodo in riferimento.

Non da ultimo, fermo restando quanto disposto dal decreto di disciplina del fermo pesca in oggetto, si rammenta che l'esercizio della pesca mediante l'uso di doppia rete a strascico è soggetta anche al rispetto delle previsioni normative di cui al Decreto Ministeriale 21 gennaio 2009, che impone agli armatori delle suddette unità da pesca, l'obbligo di rispettare, settimanalmente, un ulteriore giorno di fermo in aggiunta a quelli già previsti dagli usi e consuetudini locali.

A tal proposito, laddove gli armatori delle unità da pesca munite di licenza con il sistema a strascico e che utilizzano contemporaneamente per il prelievo delle risorse due reti a divergenti, decidessero di avvalersi delle possibilità introdotte con la sperimentazione, la riduzione in termini di ore dovrà avvenire secondo un criterio di proporzionalità pari a 45 ore settimanali per tre giorni nelle dieci settimane successive al fermo pesca, 58 ore settimanali per quattro giorni nel restante periodo dell'anno.

Infine, occorre evidenziare che l'art. 4 (misure tecniche successive all'interruzione temporanea) del Decreto Ministeriale 23 luglio 2014 disciplina anche l'esercizio dell'attività con gli attrezzi da pesca denominati "reti da traino pelagiche a divergenti" e "reti da traino pelagiche a coppia", espressamente richiamate all'art. 3 (misure tecniche) e che, esclusivamente per un mero errore materiale di stesura, non sono stati inclusi tra gli attrezzi testualmente specificati al citato art. 4.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale



Al Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto
- II Reparto
- III Reparto – CCNP
Viale dell'Arte n. 16
00144 – Roma

Al Reparto Pesca Marittima
SEDE

Alle Capitanerie di porto
TUTTE

Alla AGCI Pesca
Via Angelo Bargoni n. 78
00153 – Roma

Alla Federpesca
Via Emilio de Cavalieri n. 7
00198 – Roma

Alla Federcoopescas
Via Torino n. 146
00184 – Roma

Alla Legapesca
00161 – Roma

Alla ANAPI Pesca
Via Gregorio VII, 108
00165 – Roma

Alla UNCI Pesca
Via San Sotero n. 32
00165 – Roma

Alla UNICOOP
Via Alessandria n. 215
00198 – Roma

Alla Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa
Via Vasco de Gama n. 162/b
62012 – Civitanova Marche

Alla IMPRESAPESCA Coldiretti
Via XXIV Maggio n. 43
00187 – Roma

Alla FLAI - CGIL
Via Leopoldo Serra n. 31
00153 – Roma

Alla FAI - CISL
Via Tevere n. 20
00198 – Roma

Alla UILA - UIL
Via Sallustiana n. 15
00187 – Roma

Alla UGL - Agroalimentare
Via Manin n. 53
00186 - Roma